

**Documento di consultazione n. 6/2018**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>Studio Legale Taurini-Hazan Avv. Maurizio Hazan</b>
<b>Osservazioni generali</b>	<p><b>Non è chiaro come le imprese dovranno comportarsi in termini di trasparenza documentale nel periodo transitorio tra il 1.10.2018 e la data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.</b></p> <p><b>In dettaglio, a partire dal primo di ottobre, salvo diversa indicazione, le imprese saranno tenute alla consegna del Dip danni e del Dip vita ai potenziali contraenti. Mentre la disciplina del nuovo set informativo, composto dal Dip aggiuntivo e senza più la Nota informativa entrerà in vigore dal 1.1.2019.</b></p> <p><b>Ora, tra il 1.10.2018 e l'1.1.2019 le imprese sarebbero tenute formalmente alla consegna sia del Fascicolo informativo ex reg. 35 Isvap sia del Dip, senza che sia chiaro se quest'ultimo vada consegnato separatamente dal Fascicolo informativo o unitamente allo stesso in aggiunta alla Nota Informativa e alle CGA. Si chiede un chiarimento sul punto al fine di comprendere se le imprese</b></p>

**debbano adeguarsi al nuovo set informativo già a partire dal 1.10.2018.**

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>5</b>	4	Ci si interroga sulla possibilità di utilizzare la <i>home insurance</i> per la comunicazione al contraente di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel set informativo, anche per quelle derivanti da modifiche normative.
<b>9</b>	2	L'obbligo di consegnare la documentazione contrattuale e le credenziali di accesso, per come strutturato nelle polizze collettive, sembra limitato ai soli aderenti (oltreché naturalmente al contraente collettivo) e non invece agli assicurati in forma collettiva che non siano materialmente aderenti della stessa. Si pensi al caso del datore di lavoro che assicuri la generalità dei dipendenti per il rischio di infortuni, senza che risulti necessario l'adesione degli stessi alla "garanzia".
<b>47</b>	1	Il "regime transitorio" e "in deroga" vale anche per i rinnovi dei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento?